



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF126
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 4

OGGETTO	COMPENSAZIONI INFRANNUALI – NUOVO MODELLO TR CON IL VISTO
RIFERIMENTI	ART. 30 E 38-BIS DPR 633/72, ART. 3, DL N. 50/2017, PROVV. 4/07/2017
CIRCOLARE DEL	7/07/2017

LA PRESENTAZIONE TEMPESTIVA DEL MODELLO TR PERMETTE L'UTILIZZO DEL CREDITO PER LE RATE DELLE IMPOSTE IN SCADENZA IL 17/07/2017

Con il **Provvedimento del 04.07.2017**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il “nuovo” Modello TR per tener conto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 50/2017:

- obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale, per importi superiori a € 5.000;
- possibilità di utilizzare il suddetto credito a partire dal 10° successivo a quello di presentazione dell'istanza (invece che dal 16° giorno)

Il Modello TR non ha subito rilevanti modifiche strutturali:

- nel quadro TD, sono state accorpate
 - ✓ la sezione 2 “Rimborso e/o compensazione”
 - ✓ e la Sezione 3 “Erogazione del rimborso”
 - ✓ procedendo alla rinumerazione della precedente Sezione 4 (ora Sezione 3).

Le nuove disposizioni sono state recepite nell'ambito delle istruzioni alla compilazione dei rigli TD7 e TD8.

La cd. “Manovra correttiva”, come modificata nell'iter di conversione, ha introdotto una serie di disposizioni restrittive in materia di utilizzo in compensazione dei crediti tributari.

Al fine di contrastare l'utilizzo indebito delle compensazioni è stato previsto quanto segue:

- ⇒ visto di conformità: il limite di utilizzo oltre il quale scatta l'obbligo del visto di conformità si riduce **da € 15.000 da € 5.000** per i crediti da imposte dirette e da IVA;
- ⇒ obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) **esteso anche alla compensazione dei crediti IVA trimestrali**, se di importo superiore a € 5.000,00 annui
- ⇒ si anticipa la compensazione di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 annui a partire dal 10° giorno (prima 16° giorno) successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale

A seguito di tali novità l'utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA trimestrale per un importo:

> € 5000 su base annuale	→ va effettuato dal 10 giorno successivo a quello di invio telematico dell'istanza che deve contenere l'apposizione del visto di conformità
≤ € 5000 su base annuale	→ l'utilizzo è libero , ma solo dopo aver presentato il mod. IVA TR (il contribuente può, quindi, compensare il credito IVA trimestrale senza attendere il 10 giorno successivo alla presentazione dell'istanza).

DECORRENZA – RM 57/E/2017

Le nuove norme trovano applicazione

- per le dichiarazioni presentate a partire dal 24/04/2017
- per le dichiarazioni presentate ante 24/04/2017 si applicano i precedenti limiti

Nel caso di credito infrannuale:

- i “nuovi” limiti alla compensazione dei crediti trimestrali IVA trovano applicazione a partire dai modelli TR relativi al **secondo trimestre 2017** (da presentare dal 1° Luglio al 31 Luglio 2017)

Per tener conto delle suddette novità:

- con il **Provvedimento del 04.07.2017**, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il “nuovo” Modello TR.

LE NOVITÀ DEL MODELLO TR

Come accennato in premessa, il Modello TR non ha subito rilevanti modifiche strutturali:

- nel quadro TD, sono state accorpate
 - ✓ la sezione 2 “Rimborso e/o compensazione”
 - ✓ e la Sezione 3 “Erogazione del rimborso”
 - ✓ procedendo alla rinumerazione della precedente Sezione 4 (ora Sezione 3).

Le nuove disposizioni sono state recepite nell’ambito delle istruzioni alla compilazione dei righi TD7 e TD8.

Sez. 2
Rimborso e/o
compensazione

TD6 IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

TD7 IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

10.000 00

Erogazione prioritaria ¹

Imposta relativa alle operazioni ²
di cui all'articolo 17-ter

Esonero garanzia ³

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- ☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- ☐ b) non risultano cadute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- ☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità anche penale derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

Visto di conformità

TD8

Codice fiscale del
responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'art. 35
del d.lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

MRARSS67P21L378W

MARIO ROSSI

TD7	<ul style="list-style-type: none">i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000 annui (€ 50.000 per le start up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità /sottoscrizione da parte dell’organo di controlloin caso di superamento del limite di € 5.000 annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 è possibile a partire dal 10° successivo a quello di presentazione dell’istanza
TD8	<ul style="list-style-type: none">va compilato anche per le istanze per l’utilizzo in compensazione del credito ai fini del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo

Altra novità introdotta riguarda:

- ➔ la compilazione di **rigo TC2**
- ➔ prevedendo che l'indicazione **non riguarda** i beni estratti da un deposito IVA (art. 50-bis DL 331/93) **per i quali l'imposta è versata dal gestore del deposito** in nome e per conto del soggetto che estraE.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO TR

Rimangono invariate le regole riguardanti le modalità e i termini di presentazione del Modello TR.

Per ottenere il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale è necessario presentare:

- ⇒ **esclusivamente in via telematica** (direttamente dal contribuente o tramite intermediari)
- ⇒ **un'apposita istanza**, mediante il modello IVA TR
- ⇒ **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre.**

CREDITO IVA	CODICE TRIBUTO	PRESENTAZIONE MOD. IVA TR
1° trimestre 2017	6036	01/05/2017 (il 30/04 cade di domenica)
2° trimestre 2017	6037	31/07/2017
3° trimestre 2017	6038	31/10/2017

Nel mod. F24 per l'utilizzo del credito IVA del secondo trimestre va riportato il codice tributo "6037"

Nella RM 68/E/2017 l'Agenzia ha chiarito che per il codice tributo in questione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici (Entratel / Fisconline) dell'Agenzia delle Entrate

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE	6037		2017		...

Esempio1

La Rossi srl ha maturato i seguenti crediti infrannuali:

- a) **1° trimestre 2017**: credito IVA pari a € 3.600 indicato nel mod. TR inviato al 05/04/2017; tale credito è utilizzabile dal 6/04/2017 in compensazione in F24 (importo ≤ €. 5.000).
- b) **2° trimestre 2017**: credito Iva di € 6.000, indicato nel mod. TR inviato al 02/07/2017
 - l'utilizzo di €. 1.400 (5.000 – 3.600) può essere effettuato fin dal 03/07/2017
 - l'utilizzo dei residui € 4.600 (6.000 – 1.400) potrà avvenire dal 12 Luglio.

Esempio2

La Verdi srl non ha maturato credito IVA nel 1° trimestre 2017 e ha maturato nel secondo trimestre 2017 un credito IVA pari a € 13.100; ai fini dell'utilizzo dello stesso in compensazione presenta il modello IVA TR il 11/07/2017.

Il credito può essere utilizzato in compensazione:

- ➔ fino a € 5.000 dal 12/07/2017
- ➔ per la parte residua (€ 8.100) a decorrere dal 21/07/2017

Il limite di € 5.000 va calcolato distintamente in relazione al credito IVA annuale o trimestrale. Pertanto, se il contribuente dispone sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, sorti in 2 anni differenti, potrà utilizzare gli stessi in compensazione nell'anno solare, in quanto dispone di **2 distinti "plafond"** (CM 1/2010).

Esempio3

La Alfa srl dispone dei seguenti crediti da utilizzare in compensazione:

- ➔ € 14.000, risultante dal mod. IVA 2017 presentato il 28.02.2017.
- ➔ € 8.000 e € 12.000, risultanti dal modello IVA TR del 1° e 2° trimestre 2017.

In tal caso, il contribuente può utilizzare i seguenti “*plafond*”:

- credito IVA annuale: pari ad €. 14.000 utilizzabile in compensazione con il codice tributo “6099” (anno di riferimento “2016”)
- credito IVA trimestrale: pari ad €. 20.000 utilizzabile in compensazione rispettivamente con i codici tributo “6036” e “6037” (anno di riferimento “2017”)

RIMBORSO IVA

Nulla cambia relativamente alle condizioni per le richieste di rimborso (annuale o infrannuale):

RIMBORSO	SOGGETTO	CONDIZIONI PER LA EROGAZIONE DEL RIMBORSO
≤ €30.000	qualsiasi	nessuna (né garanzia né obbligo di visto di conformità)
> €30.000	“A RISCHIO”	<p><u>Obbligo di prestazione di idonea garanzia</u></p> <p>Sono considerati “a rischio” coloro che:</p> <p>a) esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, salvo che non si tratti delle cd. “<i>start up innovative</i>”. Sul punto, la CM 6/2015 chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tale requisito non interessa i lavoratori autonomi. ▪ per individuare il periodo di 2 anni rileva l'effettivo esercizio dell'attività (non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA); il termine va riferito ai 2 anni precedenti la data di richiesta del rimborso. <p><u>Esempio</u>: richiesta di rimborso presentata l'11/03/2016: non è necessaria la garanzia qualora l'attività d'impresa sia iniziata prima del 12/03/2014.</p> <p>b) nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10% degli importi dichiarati se non superano €. 150.000 - 5% degli importi dichiarati se > €. 150.000 ma < €. 1.500.000 - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati risultano > €. 1.500.000. <p>c) non appongono il visto di conformità/sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</p> <p>d) richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.</p>
	NON “A RISCHIO”	<p><u>alternativamente</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prestazione di garanzia ▪ visto di conformità/sottoscrizione alternativa + dich. sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e regolare versamento dei contributi previdenziali/assicurativi. <p>E' possibile presentare un mod. TR correttivo nei termini/integrativo (entro il termine di presentazione del mod. Iva relativa al medesimo periodo d'imposta) al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apporre il visto di conformità eventualmente omesso - revocare in tutto o in parte l'importo originariamente richiesto a rimborso - aumentare l'importo richiesto a rimborso e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.